

Oggetto: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Irmed S.r.l.” (P. IVA 06933001007). Presidio sanitario sito in Ladispoli (Rm), Piazza Odescalchi n. 4 – C.A.P. 00055. Variazione sede legale. Asl Roma 4.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. del 05/06/2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;

VISTO il DCA n. U00290 del 12/11/2012, avente ad oggetto: *“provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Irmed s.r.l.”, gestito dalla Irmed s.r.l. (P. IVA 06933001007), con sede in Via Oderisi Da Gubbio n. 224 - 00146 Roma.”*;

PRESO ATTO:

- dell'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 765973 del 03/12/2018, con la quale si comunica che la nuova sede legale della società “Irmed S.r.l.” (P. IVA 06933001007), che gestisce il presidio sanitario sito in Ladispoli (Rm), Piazza Odescalchi n. 4, è sita in viale Trastevere n. 173 – 00153 Roma, con la quale nel contempo si dichiara che non è variato nulla in ogni altro elemento e negli altri requisiti ultimi della struttura;
- che, dai dati inseriti in piattaforma informatica SAASS, la sede legale della società “Irmed Srl” è sita in Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 224;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della variazione della sede legale della società “Irmed S.r.l.” (P. IVA 06933001007), da via Oderisi da Gubbio n. 224 – 00146 Roma, a viale Trastevere n. 173 – 00153 Roma;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della variazione della sede legale della società “Irmed S.r.l.” (P. IVA 06933001007), da via Oderisi da Gubbio n. 224 – 00146 Roma, a viale Trastevere n. 173 – 00153 Roma;

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00290/2012.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato al Comune di Ladispoli ed alla Asl Roma 4.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

